

ALLEGATO B

Parere Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente-
Servizio 1

Utilizzo agronomico acque di vegetazione

Il presente allegato, composto da n. 9 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI*, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente - Servizio 1, prot. n. 15182 del 13/03/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. al n. 8546 del 14/03/2025, relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dallo stabilimento sito in C.da Serramendola, n.12, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA".



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regionesicilia.it

Prot. n. 15182 del 13.03.2025

OGGETTO: RIF pratica n.RDZNDR54C06I754R-06122023-1725 - SUAP 2561 - RDZNDR54C06I754R - Impresa Individuale Ardizzone Andrea – Attività “Lavorazione prodotti agricoli (Agrumi), spremitura e imbottigliamento Olio Di Oliva”, sita in Traversa Serramendola, n. 12 – Siracusa.

Parere per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013.

Trasmissione via pec
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
suap.sr@certpec.camcom.it
ardizzone.agr@pec.it

Al Libero Consorzio comunale di Siracusa

Al S.U.A.P. del Comune di Siracusa

e, p.c. Al frantoio Ardizzone

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n.49801/GAB del 07/11/2013 recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, il comma 2 dell'art.112 “Utilizzazione agronomica”;
- Visto** altresì, l'art.76 e seguenti, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, concernenti l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale;
- Visto** l'articolo 185 bis del D.Lgs 152/2006 che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE e individua i requisiti per la classificazione di una sostanza quale sottoprodotto e come tale essere esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;
- Visto** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Visto** Il Decreto presidenziale n.562/GAB del 21/07/2022 di “Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9, nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;

Vista la nota prot. n.1050/X del 28/10/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 75622 del 28/10/2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa, nell'ambito della procedura di "Autorizzazione Unica Ambientale" ex D.P.R. 59/2013, ha chiesto alla Ditta Ardizzone Andrea delle integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n.88479 del 18/12/2024, con la quale questo Servizio 1, al fine di procedere con gli adempimenti di competenza, ha chiesto la trasmissione della documentazione relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta;

Vista la nota del 04/02/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al prot. n. 6805 del 05/02/2025, con la quale la Ditta Ardizzone nel riscontrare le richieste formulate da questo Servizio 1, ha trasmesso la relazione tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Preso Atto del parere scarichi del 30/01/2013, rilasciato dal Servizio 2 dell'Assessorato regionale Territorio e d Ambiente ;

Esaminata la documentazione trasmessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che il frantoio oggetto del presente parere, a ciclo continuo a due fasi, è situato nel capannone in Traversa Serramendola 21, nel territorio comunale di Siracusa;

Preso atto che i reflui prodotti dall'impianto di molitura, verranno convogliate in una apposita vasca di accumulo a tenuta stagna, per la successiva aspirazione e distribuzione nel terreno. Il trasporto dell'acqua vegetale e delle sansa è previsto a mezzo botte con botola superiore in acciaio della capacità di m³ 2,00 e a tenuta stagna, trainata da un trattore di proprietà dell'azienda, che transiterà solo nell'ambito della proprietà. Lo spandimento dell'acqua vegetale e della sansa, avverrà a mezzo di spanditore meccanico (pompa a scoppio installata nella presa di uscita della botte), con successiva aratura del terreno;

Preso atto che i terreni individuati per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dall'attività dell'oleificio Ardizzone ricadono nel territorio comunale di Siracusa, in c/da Cannarella Filippo Neri, al foglio di mappa n. 90, particelle 62, 72, 73, 95, 114, 115, 241 e al foglio di mappa n. 64, particelle 1 (parziale) 24, 25, 28, 44, 50, 113, 150 e 190, coltivati in parte ad uliveto e in parte ad agrumeto;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione vincolistica in merito all'insussistenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nell'area oggetto di spandimento, e che le particelle n. 24,31,113 e parte di 44 del foglio di mappa n.64 estese complessivamente circa 1,5 ha sono mappate sulla cartografia PAI idraulica in rischio R2;

Preso atto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dei terreni individuati per lo spandimento, al fine di verificare la compatibilità dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con il contesto ambientale di riferimento;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere di competenza a seguito delle verifiche effettuate sulla base delle informazioni di cui all'Allegato B del D.P. n. 562/2022, fornite dalla Ditta in merito al sito ricettore;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, espletata, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'allegato I del D.P. n.562/2022, la verifica circa la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche,

idrologiche ed agro ambientali del sito ricettore in oggetto, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione provenienti dall'attività dell'Azienda Agricola Ardizzone Andrea, sita in Traversa Serramendola, n.12, comune di Siracusa, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni

1. L'Azienda agricola Ardizzone Andrea è autorizzata ad utilizzare per le pratiche agronomiche le acque di vegetazione e le sanse provenienti dalle attività dello stabilimento, attenendosi alle condizioni di utilizzo e al rispetto del quantitativo massimo annuo di cui al D.P. n.562/2022 (80 m³/ettaro/anno di acque di vegetazione prodotte e 15 m³/ettaro/anno di sanse umide).
2. L'uso agronomico è autorizzato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di Siracusa, in c/da Cannarella Filippo Neri, nei siti identificati catastalmente al foglio di mappa n. 90, particelle 62, 72, 73, 95, 114, 115, 241 e al foglio di mappa n. 64, particelle 1 (parziale) 24, 25, 28, 44, 50, 113, 150 e 190;
3. I medesimi terreni possono essere utilizzati dal solo soggetto autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici.
4. Lo spandimento delle acque di vegetazione dovrà essere praticato esclusivamente al fine della loro valorizzazione agronomica e con l'obiettivo di migliorare la fertilità dei terreni, nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, che tengano conto delle:
 - caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento;
 - vulnerabilità intrinseca delle aree del sito, in relazione alla necessità di salvaguardare le acque superficiali e di falda;
 - obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti;
5. Oltre alle categorie di terreni precluse da tali attività individuate dall'art. 5 del D.P. n. 562/2022, il divieto di spandimento è esteso a tutti i terreni non adibiti ad uso agricolo.
6. Per quanto attiene le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio ed utilizzazione delle acque di vegetazione:

- a. è vietata la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006;
 - b. I contenitori di stoccaggio devono avere fondi e pareti impermeabilizzati e possedere una capacità sufficiente a contenere le acque e le sanse prodotte nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative e nel rispetto dei termini previsti di cui all'art.6 dell'Allegato 1 del D.P. n. 562/2022;
 - c. Durante le attività di raccolta, stoccaggio e trasporto, la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni odorigene e la formazione di aerosol, provvedendo a dotare i contenitori di apposita copertura onde evitare perdite accidentali;
 - d. il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide dovrà avvenire con mezzi idonei autorizzati per il trasporto degli stessi evitando ogni dispersione nell'ambiente circostante. A tal fine i cassoni dovranno essere a tenuta stagna e coperti, garantendo la massima sicurezza igienico-sanitaria;
 - e. lo spandimento dovrà essere effettuato seguendo le buone pratiche agricole, assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico, evitando la diffusione di aerosol, il rischio di apportare al terreno eccessive quantità di elementi minerali o composti organici in grado di interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
 - f. è vietato applicare le acque di vegetazione e le sanse quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree) e lo spandimento durante la stagione delle piogge o sui suoli saturi d'acqua o gel;
7. Le acque di vegetazione e le sanse impiegate per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo.
8. Per ciascuna fase di trasporto dallo stabilimento oggetto del presente parere al sito di utilizzazione dovrà essere compilato, dal produttore, un documento di accompagnamento contenente l'identificativi del frantoio da cui originano le

acque di vegetazione e le sanse trasportate, la quantità espressa in mc, l'identificazione del mezzo di trasporto, gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento con relative identificazione catastale, da conservare presso l'azienda per almeno due anni, e resa disponibile per gli eventuali accertamenti svolti dalle autorità preposte.

9. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dell'Allegato I del D.P. n.562/2022, annualmente, almeno trenta giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di spandimento sul suolo, la ditta dovrà presentare una comunicazione preventiva contenente le informazioni previste dall'Allegato A del succitato decreto. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa, per gli aspetti di competenza, oltre a questo Dipartimento e al Comune di Siracusa nel cui territorio sono ubicati i siti interessati dalle attività di spandimento, anche al Libero Consorzio comunale di Siracusa e all'Arpa. Qualora la capacità lavorativa effettiva del frantoi sia uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive molite nelle otto, lo stesso è escluso dall'obbligo di presentazione della succitata comunicazione ai sensi dell' art.4 , comma 10 dell'Allegato I del D.P. n. 562/2022;
10. Al termine delle attività di spandimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a questo Dipartimento Ambiente e al Comune una scheda consuntiva, con un cronoprogramma dell'attività eseguita che indichi la quantità effettiva di acque di vegetazione e delle sanse applicate e del suolo utilizzato in termini di identificazione catastale e superficie, periodi e tecnica di distribuzione che, tenuto conto delle caratteristiche del terreno, descriva inoltre gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire una corretta gestione, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, prevenendo il rischio di apportare eccessive quantità di elementi minerali o composti organici che possono interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo.
11. Gli Organi di Vigilanza e Controllo effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme di cui al D.P. n. 562/2022.
12. In caso di modifica dei siti utilizzati per lo spandimento la Ditta dovrà procedere in conformità all'art. 3 lettera d) dell'Allegato I del D.P. n.562/2022 ad aggiornare la relazione tecnica con i necessari elementi conoscitivi del nuovo sito ricettore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati

presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio 1
Antonio Patella

F.to

Il Funzionario Direttivo

Mariagrazia Gagliardo

*(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.Lgs 39/93)*